

(N. 423)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1949

Modificazioni alle penalità per le contravvenzioni ed il contrabbando sugli apparecchi di accensione e le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli stessi.

ONOREVOLI SENATORI. — All'ultimo aumento dei diritti fissi dovuti all'Erario sugli apparecchi di accensione, stabilito con decreto presidenziale 7 maggio 1948, n. 459, ha fatto seguito una più intensa attività delittuosa del contrabbando - nella sua duplice forma di produzione clandestina e di importazione dall'estero - atteso il forte margine di utile che consente la frode della imposta.

Nonostante la solerte vigilanza degli Organi preposti alla repressione degli abusi e gli accorgimenti adottati per evitare che la merce di clandestina provenienza raggiunga la regola-

rizzazione formale con espedienti vari, l'allettamento del forte guadagno incita al rischio perchè la sanzione della legge, anche inasprita così come stabilito dal decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208, non è adeguata ai nuovi valori della imposta gravante sugli accenditori e, quindi, non più di efficace remora.

Dal seguente raffronto dei diritti dovuti all'Erario stabiliti dal regio decreto legge 26 febbraio 1930, n. 105 con quelli del cennato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459, si rileva che l'imposta su ogni accenditore è divenuta 25 volte maggiore di

quella del 1930, in correlazione all'eguale aumento subito dall'imposta sui fiammiferi, di cui gli accenditori sono succedanei:

| Tipo di accenditore | Diritto fisso nel | | Rapport |
|---------------------|-------------------|-------|----------|
| | 1930 | 1948 | |
| | (Lire) | | |
| a) | 50 | 1.250 | 25 volte |
| b) | 30 | 750 | » » |
| c) | 20 | 500 | » » |
| d) | 50 | 750 | 15 » |
| e) | 50 | 1.250 | 25 » |
| f) | 30 | 750 | » » |

La penalità prevista dal regio decreto legge 26 febbraio 1930, n. 105, per il contrabbando e le contravvenzioni, sono state aumentate, invece, appena 5 volte nel minimo e 10 volte nel massimo col già citato decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208.

Il Consorzio industriale fiammiferi, che è interessato nella produzione e vendita sia dei fiammiferi che degli accenditori, ha rappresentato la forte sperequazione esistente tra l'imposta sugli accenditori e le sanzioni vigenti nella relativa materia penale, mettendo in rilievo le conseguenze negative, in misura abbastanza apprezzabile, che tale situazione determina sia nel gettito dell'imposta sui fiammiferi che nei riflessi sociali, ed ha invocato un provvedimento atto a ristabilire l'equilibrio della legge originaria fra diritti fissi e pene pecuniarie sugli accenditori per porre un efficace freno al dilagare del contrabbando.

Sempre in relazione al mutato rapporto dei diritti fissi è necessario aggiornare anche le

tasse di licenza, sia di fabbricazione che di vendita, allo scopo di contenere specialmente il sorgere di piccole fabbriche di accenditori elettrici, di cui si hanno continue assillanti richieste.

Pertanto, con l'accluso disegno di legge vengono proposti i seguenti aumenti:

con l'articolo 1: nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 10 del regio decreto-legge, 26 febbraio 1930, n. 105:

multa minima da L. 50 a L. 1.250
» massima da L. 1.000 a » 25.000

nei casi di cui ai numeri 3 e 4 del suddetto articolo 10:

multa minima da L. 50 a L. 1.250
» massima da L. 500 a » 12.500

nei casi di cui al numero 5 dello stesso articolo 10:

multa minima da L. 30 a L. 750
» massima da L. 100 a » 2.500

con l'articolo 2: nei casi di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930:

ammenda minima da L. 30 a L. 750
» massima da » 100 a » 2.500

nei casi di cui all'articolo 12 dello stesso regio decreto-legge

1° comma:

ammenda minima da L. 20 a L. 500
» massima da » 100 a » 2.500

2° comma:

ammenda minima da » 100 a » 2.500
» massima da » 300 a » 7.500

con l'articolo 3: tasse di licenza:

per la fabbricazione da L. 1.000 a L. 25.000
per la vendita da L. 100 a L. 2.500.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le penalità stabilite per il contrabbando dall'articolo 10 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, sono modificate come segue:

a) nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del suddetto articolo il responsabile del reato è punito con la multa da lire 1.250 a lire 25.000;

b) nei casi di cui ai numeri 3 e 4 il responsabile del reato è punito con la multa da lire 1.250 a lire 12.500;

c) nei casi di cui al numero 5 il responsabile del reato è punito con la multa da lire 750 a lire 2.500.

Per tutti i suddetti casi è dovuta, inoltre, la soprattassa pari all'importo dei diritti fissi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459

per ogni apparecchio o pezzo di ricambio oppure per ogni pietra focaia.

Art. 2.

L'ammenda stabilita dall'articolo 11 del suddetto regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, è modificata come segue:

da lire 750 a lire 2.500

Le ammende stabilite dal successivo articolo 12 sono modificate come segue:

a) misure previste dal primo comma: da lire 500 a lire 2.500;

b) misure previste dal secondo comma: da lire 2.500 a lire 7.500.

Art. 3.

Le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione previste dagli articoli 5 e 6 del surripetuto regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, sono modificate rispettivamente in lire 25.000 e lire 2.500.